# Prestazione ponte COVID: novità dal 1 giugno 2021

Grazie all'esperienza maturata durante i primi mesi della Prestazione ponte COVID, a partire dal 1 giugno 2021 sono in vigore diverse novità per rendere questo aiuto più efficace, ampliando la cerchia dei potenziali beneficiari e prolungando fino a fine anno la validità.

# Novità dal 1 giugno 2021

# Parametri di accesso alla prestazione:

- Allentamento di alcuni vincoli legati all'Unità di riferimento (nucleo familiare): possono essere considerate per la prestazione anche le UR nelle quali vi sono persone che beneficiano di prestazioni sociali e per rapporto alle quali non vi è un obbligo di mantenimento (PC, assistenza) o che sono a beneficio di prestazioni LADI (queste verranno escluse dal calcolo), a condizione che rispettino gli altri criteri.
- Allentamento dei limiti temporali di istituzione del domicilio per i membri dell'Unità di riferimento (nucleo familiare): possono essere
  considerate anche le persone che fanno parte dell'UR del richiedente domiciliate nel Cantone da meno di tre anni, a condizione che
  rispettino gli altri criteri.
- Eliminazione dell'età limite (AVS) del richiedente.
- Innalzamento delle soglie di reddito considerate per accedere alla prestazione, in base ai parametri LAPS.

### Calcolo

Revisione e semplificazione del sistema di computo del reddito dalla sostanza netta.

### Importo

Raddoppio dell'importo massimo erogato per il beneficiario (da CHF 1'000 a CHF 2'000) e aumento dell'importo massimo per ogni membro aggiuntivo dell'unità di riferimento (da CHF 500 a CHF 800).

### Validità

- Prolungo della validità della prestazione (da giugno 2021) a dicembre 2021.
- Retroattività: le richieste inerenti al mese di maggio 2021 e già evase dai Comuni, siano esse positive o negative, verranno rielaborate secondo i nuovi parametri. Lo stesso vale per le richieste inerenti al mese di maggio non ancora evase.

## Richiesta

- –La prestazione può essere concessa mensilmente, decade il limite massimo di tre richieste.
- -La prestazione deve essere richiesta al più tardi entro il termine (perentorio) della fine del mese successivo.